

CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016**PREINTESA****RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 40, comma 3 *sexies* D.Lgs. n. 165/2001)****PREMESSA**

Dopo la riforma del sistema di incentivazione al personale delle Amministrazioni pubbliche che svolge funzioni correlate all'appalto di lavori, contenuta nel D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni con la L. n. 114/2014), il D.Lgs. n. 50/2016 (*Codice dei Contratti pubblici*) come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017, ha introdotto nuove disposizioni, tra le quali l'estensione degli incentivi alle funzioni relative all'appalto di forniture e servizi.

Attualmente, il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La Legge regionale 28 Marzo 2006, n. 6 recante "Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU)" stabilisce che l'Agenzia persegue gli obiettivi indicati dalla Giunta regionale nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, che disciplinano l'organizzazione dell'ADISU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile. Alla luce della suddetta disposizione con il Decreto n. 54 del 03/09/2010 l'ADISU ha stabilito di recepire e applicare al personale dell'Agenzia ogni atto amministrativo regolamentare che è stato adottato dalla Giunta Regionale, che attiene al rapporto di lavoro e di servizio, nelle more dell'adozione dei propri atti di regolamentazione, applicando per un periodo transitorio la disciplina approvata dalla Giunta Regionale. L'Agenzia ha mutuato di conseguenza anche il Regolamento regionale in materia di incentivi economici di cui D.G.R. n. 45/2002 e successivamente sottoposto a revisione con D.G.R. n. 278/2011. Con DGR n. 999 del 31 agosto 2015, la Regione Umbria ha predisposto infine un nuovo Regolamento per la modalità di attribuzione e svolgimento delle attività di progettazione interna di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e per la corresponsione dei relativi incentivi economici.

La materia degli appalti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e per l'acquisizione di servizi e forniture è stata successivamente, con l'adozione dei suddetti Regolamenti, significativamente innovata dal Dlgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, anche per quanto riguarda le disposizioni per l'incentivazione del personale delle Amministrazioni aggiudicatrici che svolge le funzioni tecniche correlate agli appalti, indicate nell'articolo 113 del Codice.

Le nuove disposizioni di legge hanno determinato la necessità di adeguare alle previsioni del Codice la disciplina regionale vigente - adottata con la DGR n. 999 del 31 agosto 2015 - e pertanto con DGR n. 47 del 21 gennaio 2019 la Giunta regionale ha approvato il nuovo

Regolamento per la modalità di attribuzione degli incarichi riferiti alle attività di cui agli articoli 23 e 24 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale e per la corresponsione dei relativi incentivi economici. Le novità inserite in materia dall'articolo 113 del Codice hanno richiesto un intervento sia per quanto riguarda gli aspetti oggetto di contrattazione che per quelli rimessi all'autonomia regolamentare dell'Ente. L'adozione di questi atti è infatti condizione essenziale per potere dare corso alla erogazione dei compensi in esame.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo dei suddetti incentivi economici devono infatti essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. L'Agenzia, dopo una fase transitoria, deve ora adottare una propria disciplina e con atto n. 99 del 26/10/2017 ha intanto accantonato le risorse finanziarie da ripartire fra i dipendenti interessati e definire le modalità per l'individuazione dei soggetti fra i quali ripartire le stesse.

Il Direttore generale dell'Agenzia, con Decreto n. 63 del 05/12/2019, ha pertanto formulato indirizzi e dettato linee guida alla delegazione di parte pubblica ai fini dell'accordo da concludere con le rappresentanze sindacali e per l'adozione di una propria disciplina che ne regola le modalità di corresponsione.

CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA E INDIRIZZI

Con il Decreto n. 63 del 05/12/2019, il Direttore generale dell'Agenzia ha formulato i seguenti indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della successiva contrattazione sulla scorta delle linee guida e indirizzi regionali relativi ai criteri e alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 approvate con DGR n. 841/2018.

1. L'atto presupposto per riconoscere il titolo all'incentivo economico è costituito dalla approvazione formale dell'opera/lavoro da realizzare o del servizio/fornitura da affidare e dalla attivazione della procedura di gara/acquisizione, salvaguardando l'attività svolta dal personale incaricato delle funzioni connesse all'esecuzione di appalti assegnati tramite strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) a condizione della effettiva ricorrenza dei presupposti stabiliti nel Codice, in particolar modo nell'ambito di progetti di innovazione.
2. Applicabilità della nuova regolamentazione a tutto il personale in servizio presso l'Agenzia, appartenente al ruolo o utilizzato nelle forme consentite della mobilità temporanea, al quale affidare, in ogni caso, esclusivamente incarichi di supporto alle attività di cui all'art.113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
3. La percentuale delle risorse finanziarie da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione è confermata nella misura del 2% degli importi posti a base di gara del lavoro/opera o del servizio/fornitura, la cui ripartizione sarà operata in rapporto all'entità e complessità dello stesso, secondo le seguenti specifiche e le specificità dell'Agenzia:
 - a) rispetto all'entità dei lavori/opere
La percentuale tra 1,00 e 2,00, suddivisa per classi d'importo così parametrize:
 - soglia minima d'importo fino a euro 1.000.000,00
 - soglia massima d'importo a partire da euro 25.000.001,00
 - individuazione di almeno cinque classi di importo;
 - rispetto all'entità dei servizi/forniture
La percentuale può essere fissata tra 1,5 e 2,00, suddivisa per classi d'importo così parametrize:
 - soglia minima d'importo: fino a euro 500.000,00;
 - oltre euro 500.000,00: per la parte fino a euro 500.000,00, percentuale 2,00; per la parte oltre euro 500.000,00, percentuale dell'1,5;
 - b) rispetto alla complessità, sia per gli appalti di lavori/opere che per quelli di servizi/forniture sono assunti gli elementi individuati all'articolo 3, comma 1 del Codice, che potranno essere ulteriormente dettagliati in sede di trattativa sindacale:
 - lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In particolare, l'accesso agli incentivi previsti dall'articolo 113 del Codice per lo svolgimento di funzioni tecniche connesse all'affidamento di servizi e forniture come sopra connotati, è valutato dal Dirigente competente.
4. **La ripartizione dell'80%** delle risorse finanziarie di cui al punto 1) 3. della DGR 841/2018 tra le figure professionali previste dalla legge dovrà essere operata con i seguenti **criteri e modalità**:
- A) ai fini della determinazione dei criteri e modalità per la ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie di cui al punto 3 tra le figure professionali previste dalla legge, l'individuazione dei soggetti chiamati ad espletare le prestazioni professionali richieste dovrà essere operata avuto riguardo a:
- necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi. In particolare i tecnici professionisti da utilizzare per gli appalti di opere/lavori sono individuati dal RUP tra quelli inseriti negli specifici elenchi all'uopo costituiti;
 - rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
- B) la determinazione dei valori dell'incentivo da ripartire entro la misura del 2% tra le varie figure inserite nel gruppo di lavoro deve essere riferita:
- alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - alla tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria di inquadramento;
 - alla complessità dell'intervento;
 - al rispetto dei tempi e dei costi preventivati nel quadro economico dell'intervento, anche ai fini di eventuali riduzioni dell'incentivo da corrispondere, da stabilire nella misura minima del 10% e massima dell'80% della quota spettante, in proporzione alla durata del ritardo e/o alla rilevanza avuta sull'andamento delle attività, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
- Le aliquote per le singole prestazioni dovranno essere fissate con riferimento a tali criteri, con la precisazione che i limiti massimi per esse stabilite sono inderogabili.
- C) le somme relative ai valori dell'incentivo da ripartire che subiscono variazioni qualora:
- le percentuali definite non siano interamente utilizzate, in quanto parte della prestazione professionale è svolta da professionisti esterni;
 - in sede di accertamento delle prestazioni svolte siano riscontrati errori e/o ritardi rispetto al cronoprogramma approvato, imputabili ai soggetti incaricati vanno assegnate alla quota del fondo (pari al 20% delle risorse finanziarie) di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice.
5. la percentuale massima di riduzione viene proposta nella misura del 90 % in materia di correlazione tra gli incentivi professionali e la retribuzione di risultato/produttività.
6. prendere atto degli orientamenti della giurisprudenza contabile circa la legittimità della costituzione del fondo per gli incentivi e dell'accantonamento delle risorse destinate, in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del Codice e fermo restando che la corresponsione delle somme spettanti potrà essere disposta ed effettuata soltanto dopo l'adozione dello stesso.

Nel rispetto del quadro normativo illustrato e delle indicazioni del Direttore generale tenuto conto anche dei criteri e modalità previsti nell'ambito regionale, l'ADiSU ha sottoscritto in data 16 dicembre 2019 la preintesa sull'accordo concernente i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi economici per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Aspetti procedurali

Data di sottoscrizione	16 dicembre 2019
Periodo temporale di vigenza	Dalla data di approvazione della correlata regolamentazione dell'ADiSU. Verifica dell'accordo sotto il profilo giuridico ed economico dopo un anno dall'applicazione della regolamentazione ADiSU in materia.
Composizione della delegazione trattante	<u>Parte pubblica:</u> l'Amministrazione dell'Agenzia è rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nella persona del presidente delegato alla firma Stefano Capezzali, dirigente del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e risorse comuni" <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> Rappresentanza sindacale riunita (RSU), CGIL-FP, CISL-FPS, UILFPL, CSA-CISAL <u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> Rappresentanza sindacale riunita (RSU), CGIL-FP, CISL-FPS
Soggetti destinatari	Personale delle categorie professionali dell'ADiSU che svolgono funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016
Materie trattate dal Contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi economici come da ultimo previsti dall' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge

Si conferma il rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria, in particolare:

- A) PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTO DALL' ART. 10 DEL D.LGS. N. 150/2009
Il Piano delle performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009) declina gli obiettivi programmatici dell'Agenzia per le singole aree di attività caratterizzanti la missione istituzionale dell'ADiSU: gli interventi di sostegno economico, i servizi per l'accoglienza, le misure di accompagnamento, la razionalizzazione dei controlli e autocertificazioni di reddito, la razionalizzazione del patrimonio e l'attuazione delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano delle performance 2019-2021 di cui al Decreto del Direttore generale n. 51 del 24/09/2019 è in linea, a sua volta, con quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2019-2021 e nella DGR n. 957 del 01/08/2019 con la quale la Regione ha assegnato gli obiettivi per l'anno 2019 al Direttore generale dell'Agenzia.
- B) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2019-2021, previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, approvato con Decreto n. 6 del 30/01/2019 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale – sotto sezione "altri contenuti".

- C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE delle informazioni di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009. A seguito dell'abrogazione di tale disposizione stabilita dal D.Lgs. n. 33/2013, l'obbligo è comunque assolto tramite il canale Amministrazione trasparente nel rispetto della disciplina introdotta dal citato D.Lgs. n. 33/2013.
- D) Quanto agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009 si rinvia a quanto esposto al punto A).

illustrazione dell'articolato del contratto oggetto di preintesa

Nell'ottica della valorizzazione e dello sviluppo del personale, tenuto conto anche delle proposte presentate dalle organizzazioni sindacali e della necessità di perseguire obiettivi di miglioramento, controllo della spesa, razionalizzazione e semplificazione dei sistemi vigenti, il contratto ha dato rilievo ai seguenti elementi:

1. Criteri di determinazione della quota di fondo

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota di fondo da stanziare per ciascuna opera/lavoro da realizzare o servizio/fornitura da acquisire, fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara/negoziazione stabilito dall'Agenzia, l'accordo prevede che la percentuale effettiva della somma da stanziare nel fondo è determinata come segue, in rapporto all'entità e alla complessità degli stessi.

Rispetto all'entità dei lavori/opere

La percentuale tra 1,00 e 2,00, suddivisa per classi d'importo così parametrate:

- soglia minima d'importo fino a euro 1.000.000,00
- soglia massima d'importo a partire da euro 25.000.001,00
- individuazione di almeno cinque classi di importo;

Rispetto all'entità dei servizi/forniture

La percentuale può essere fissata tra 1,5 e 2,00, suddivisa per classi d'importo così parametrate:

- fino a euro 500.000,00: 2%;
- oltre euro 500.000,00:
 - per la parte fino a euro 500.000,00, 2%;
 - per la parte oltre euro 500.000,00, 1,5%;

Rispetto alla complessità, sia per gli appalti di lavori/opere che per quelli di servizi/forniture sono assunti gli elementi individuati all'art. 3 comma 1 del Codice stesso:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. Criteri d'individuazione del personale chiamato ad espletare le funzioni di cui all'art. 113 del Codice

Per quanto attiene i criteri d'individuazione dei soggetti chiamati ad espletare le prestazioni professionali previste dal d.lgs. n. 50/2016, l'accordo stabilisce i seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Inoltre tenuto conto che le disposizioni del Codice hanno esteso gli incentivi all'appalto di servizi e forniture – con ciò allargando notevolmente la platea del personale coinvolto – e ne hanno riconfermato l'applicabilità ai collaboratori non necessariamente contraddistinti da professionalità specifiche, l'accordo prevede l'istituzione e l'utilizzazione di appositi elenchi sia per i soggetti chiamati a svolgere attività relative agli appalti di lavori pubblici sia per le attività di natura tecnico/professionale prevedendo laddove possibile idonei cicli di rotazione.

3. Criteri e modalità di ripartizione degli incentivi

Per quanto attiene la misura e le modalità di ripartizione delle somme destinate alla remunerazione a titolo di incentivo professionale del personale incaricato delle predette funzioni, in misura pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra stanziato, le parti hanno concordato i contenuti delle seguenti tabelle:

(TABELLA 1): ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione Fino a 5%	Fase verifica della progettazione Fino a 21,5%	Fase affidamento Fino a 4,5%	Fase esecuzione Fino a 69%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	Fino a 2%				Fino a 2%
RUP		Fino a 8%	Fino a 2%	Fino a 9%	Fino a 19%
Verificatore progettazione		Fino a 10%			Fino a 10%
Direttore dei lavori				Fino a 25%	Fino a 25%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione				Fino a 10%	Fino a 10%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				Fino a 12%	Fino a 12%
Collaboratori tecnici **	Fino a 1,5%	Fino a 2,5%	Fino a 0,5%	Fino a 8%	Fino a 12,5 %
Collaboratori giuridico-amministrativi **	Fino a 1,5%	Fino a 1%	Fino a 2%	Fino a 5%	Fino a 9,5%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 12,00% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione Fino a 5%	Fase affidamento Fino a 18%	Fase esecuzione Fino a 77 %	Totale 100%
Responsabile della programmazione	Fino a 3%			Fino a 3%
Responsabile del procedimento		Fino a 10%	Fino a 17 %	Fino a 27%
Direttore dell'esecuzione			Fino a 30%	Fino a 30%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione			Fino a 15%	Fino a 15%
Collaboratori tecnici **	Fino a 1%	Fino a 4%	Fino a 8%	Fino a 13%
Collaboratori giuridico-	Fino a 1%	Fino a 4%	Fino a 7%	Fino a 12%

amministrativi **				
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				

4. Limiti e riduzioni delle somme da corrispondere

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, l'accordo prescrive inoltre che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo in godimento a qualsiasi titolo, da calcolarsi tenendo anche conto di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni. La differenza non corrisposta costituisce economia di spesa.

Qualora le percentuali indicate nelle Tabelle riportate non siano interamente utilizzate, in quanto parte della prestazione professionale è svolta da professionisti esterni oppure quelle affidate al personale incaricato non siano state svolte nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti, le relative quote vanno ad incrementare la quota del fondo di cui all' art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

In questa ultima ipotesi, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per l'intervento, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore è decurtato di un minimo del 10% e un massimo dell'80% della quota spettante in proporzione alla durata del ritardo e/o alla rilevanza avuta sull'andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

5. Correlazione tra incentivi professionali e retribuzione di risultato/produttività

Le parti hanno confermato i criteri per la correlazione tra gli incentivi professionali e retribuzione di risultato/produttività definiti nei contratti decentrati integrativi per il personale delle categorie professionali sottoscritti in data 31/05/2017, tranne che per la percentuale massima di riduzione, ora stabilita al 90% anziché al 100%.

6. Verifica

Attese le novità introdotte dalla normativa di riferimento l'accordo prevede, da ultimo, la verifica sotto il profilo giuridico ed economico di quanto stabilito in tale sede dopo un anno dall'applicazione della connessa regolamentazione dell'Agenzia che sarà adottata dal Direttore generale dell'ADiSU.

Il Dirigente del Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse Umane,
Finanziarie e Servizi comuni
e Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica

Dott. Stefano Capezali
(firmato digitalmente)